COMUNE DI CATANZARO
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C.

SETTORE PROPONENTE: LEGALE/AMMIN. E AVVOCATURA
Via G. Iannoni n.68 -88100 Catanzaro Tel. + 39 0961 /881209
Pec:avvocatura@certificata.comune.catanzaro.it

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara per farne parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Catanzaro - Settore **Legale/Amm. e Avvocatura**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché altre informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina Dirigenziale n.2976 del 10.11.2015 ed avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel proseguo Codice).Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Catanzaro.

- CIG: 6457289DD - Numero gara: **6219218**

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Sig. Sergio Mirarchi, tel. +39 0961/881209
PEC:sergio.mirarchi@certificata.comune.catanzaro.it

Informazioni di carattere amministrativo: dott. Giuseppe Arnò, tel. +39 0961 881387 e-mail: giuseppe.arno@comunecz.it

Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Comune di Catanzaro Stazione Unica Appaltante Comunale - Via G. Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro - Italia, Tel. + 39 0961 881387 - PEC: appalti@certificata.comune.catanzaro.it.

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;
b) disciplinare di gara;
c) capitolato speciale d'appalto
d) Schema Di Contratto
e) modulistica per offerta costituita da:
   - Domanda di partecipazione e dichiarazione Mod.1 (busta A):
   - Dichiarazione sostitutiva di cui all'art.38, co.1 lett. b) D.Lgs.163/2006 Mod.1/Bis (busta A) Atto di impegno di cui all'art.37 D.Lgsl63/2006 per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E.
   - Mod. 1 ter (busta A)
   - Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato Mod. 2 (busta A)
   - Avvalimento: dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario Mod. 3 (busta A)
   - Dichiarazione di subappalto Mod.4 (busta A);
   - Informazione antimafia: dichiarazione sostitutiva familiari conviventi Mod.5 (busta A)
   - Dichiarazione C.C.I.A.A. Mod. 6 (busta A)
   - Dichiarazione soggetti non censiti Mod.7 (busta A)
   - Offerta economica (busta C)

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1.1 L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di accertamento delle cause e di valutazione dei danni a cose e a persone per effetto della responsabilità civile terzi del Comune relativo al periodo 01/01/2016 - 31/12/2016.

Art. 2) IMPORTO A BASE DI GARA
Importo complessivo posto a base di gara è di € 47.500,00 (oltre IVA) .
Art.3) LUOGIO DEL SERVIZIO
Comune di Catanzaro

Art. 4) PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate bimestrali, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità del DURC, con decorrenza dal bimestre successivo alla data di stipula del contratto.
Art. 5) DURATA DELL'AFFIDAMENTO
La durata complessiva dell'appalto è di un anno per il periodo dall' 01/01/2016 - 31/12/2016.
Art.6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i. aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art.7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente Disciplinare, costituiti da:

a) Imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili di cui all 'art. 34, comma 1 lettere a), b) e c) del Codice;
b) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice;
c) Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
d) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell 'Unione Europea, alle condizioni di cui all 'art. 47 del Codice ed all'art. 62 del Regolamento.
e) Ai soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento.
f) A norma dell'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice e nei termini gi à chiariti dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell 'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.

Art. 8) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all 'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m- ter) ed m- quater, del Codice;
b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre *2011,* n. 159 e s.m.i,o di una delle cause ostative previste dall 'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 ;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
d) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui aN'art. 44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
e) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui aN 'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005);

f) non in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/99; '

g) esistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall 'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all 'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n.159/2011 s.m.i.;

h) non in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. n.81/2008;

i) le condizioni di all'art. 53,comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall' art.1l c.42, *legge n. 190 del 2012,* (di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti) o che incorsi, della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

j) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *"black lisf,* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, del'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

k) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell 'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in pi ù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' fatto obbligo per i concorrenti che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica ai concorrenti che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

I requisiti soggettivi di ordine generale, nei raggruppamenti temporanei di imprese A.T.I. (anche se non ancora formalmente costituiti) /Consorzi/GEE/aggregazione di imprese di rete, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/Consorziati/ aggregati.

I requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.

É prevista, a pena di esclusione, l'accettazione espressa del Protocollo di Legalità sottoscritto tra Comune di Catanzaro e gli Uffici Territoriali del Governo (Prefettura di Catanzaro), approvato con Delibera G.C n.220 del 15.05.2015, e costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole ivi contenute, come meglio illustrate al punto 27 dell 'art. 16 del presente Disciplinare.

Art.9) *REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE – art.39 del D.Lgs 163/2006 s.m.i..*

9.1 La ditta per essere ammessa all'appalto dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l'attività coerente con l'oggetto della gara.

9.2 I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che partecipano alla gara sia in forma singola che raggruppata o consorziata.

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere forniti mediante dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i. ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, effettuata dal concorrente o suo procuratore, con la quale ne assumono la piena responsabilità.

N.B. Nelle suddette attestazioni il concorrente dovrà dichiarare: i dati identificativi dell'impresa: codice fiscale e numero d'iscrizione, registro imprese, data di iscrizione, sezione, numero di repertorio economico amministrativo, denominazione della ditta, forma giuridica, sede (località/cap - indirizzo), data di costituzione, durata della società, oggetto sociale, partita IVA, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; attività e relativa data d'inizio, abilitazioni, soggetti controllati (denominazione, codice fiscale, sede, ecc), composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; la sussistenza del "Nulla osta" ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i..

Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applica l'art. 39, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art. 10) *REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA – art.42 del D.Lgs 163/2006 s.m.i..*

Le persone incaricate della prestazione del servizio devono essere:

- periti medici specialisti in possesso delle abilitazioni professionali in medicina-legale e delle assicurazioni, richieste dalle normative vigenti e corrispondenti alle funzioni da svolgere;
- periti ingegneri o architetti o geometri o periti industriali, tecnici in possesso della iscrizione nell'apposito albo dell'ordine o collegio, abilitati all'accertamento delle cause e la valutazione dei danni al patrimonio edilizio ed ambientale pubblico e privato;
- professionisti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito presso l'I.V.ASS. ai sensi e per gli effetti degli artt. 156 e 157 del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 s.m.i. per l'accertamento delle cause e la valutazione dei danni dei sinistri stradali.

I requisiti di capacità tecnica dovranno essere dichiarati in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i.
Nel caso in cui si utilizzi l'istituto dell'avvalimento dovranno essere allegate le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art.49 comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
I requisiti di capacità di tecnica- professionale dovranno essere posseduti:

- in caso di raggruppamento di concorrenti di cui all'art.34 comma 1 lettera d), e), f) e f-bis) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario , GEIE, operatori stabiliti in altri membri), di tipo orizzontale, dalla mandataria nella misura minima del 60% (sessanta per cento), la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20% (venti per cento) per un totale complessivo cumulativo del 100%;
- per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n.163/2006 s.m.i. si applicano le previsioni dell'art.35 dello stesso decreto e dell'art.277 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

(Per i soggetti di cui all'art.34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.lgs n. 163/2006 smi (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, operatori stabiliti in altri Stati membri), la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria

Art.11) ***REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA*** **–** ***art.41 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.***

Non richiesta.

Art.12) MODALITÀ DI VERIFICA REQUISITI

12.1 Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi deH'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012;

12.2 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della succitata delibera, da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa;

12.3 I concorrenti devono inserire sulla propria libreria virtuale i documenti relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, abbinandoli allo specifico requisito, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente;

12.4 Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell''Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti;

12.5 Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante;

12.6 Si precisa che, qualora nel corso della acquisizione dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase a verifica della procedura di aggiudicazione, si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si proceder à alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali (art. 6-bis D. Lgs. 163/2006).

Art.13) CONTRIBUTO ANAC

Il contributo A.N.A.C. non è dovuto in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore ad 150.000,00 EUR.

Art. 14) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Cauzione provvisoria:

1. Le ditte concorrenti, a garanzia degli assumendi obblighi, dovranno costituire, a pena di esclusione, apposita cauzione del 2% dell'importo a base d'asta (47.500,00 EUR) e pertanto ammontante ad 950,00 EUR (novecentocinquanta/00) da prestare secondo le modalità di cui all'art. 75 del D. lgs n. 163/2006 s.m.i..
2. La garanzia dovrà avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all 'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
3. L'importo della garanzia, è ridotto del 50%, ai sensi dell'art.75, comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 commi 1 e 2 s.m.i. per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n.7). Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione del 50% del 'importo della garanzia è ammessa solo se tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati siano in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità.
   L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e di cui all'art. 123 del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. n.207/10), qualora l'offerente risultasse affidatario.
4. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito dopo l'aggiudicazione della gara ai concorrenti non aggiudicatari. Quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
5. Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:
   a. assegno circolare intestato al Comune di Catanzaro;
   b. attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Catanzaro, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
   1 mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.lgs n.385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.02.1959, n.449 s.m.i.) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - d'ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sul punto, si precisa che l'Albo unico degli intermediari di cui al citato art.106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19/09/ 2012n.169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto, fino al 12/05/2016 continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n.169/2012). ://infostat.bancaditalia.it/giava-inquirv-public/flex/Giava/GIAVAFEInquirv.html#.
   Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell' attività bancaria e finanziaria in Italia ed un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.
   Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento. La

garanzia provvisoria, infatti, assolve allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all 'aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell'offerta e non un mero elemento di corredo della stessa. Inoltre, si evidenzia che l'esclusione dell'offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria (e dunque la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto non autorizzato) discende anche dall 'interpretazione sistematica dei commi 1 e 8 dell 'art. 75, risultando incoerente escludere un concorrente che presenta la garanzia priva dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto e non escludere quello che non presenta la fideiussione. Pertanto, come già evidenziato, la determinazione dell'Autorità n. 1 del 08.01.2015, il combinato disposto dell''art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, consente la sanatoria di «ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest'ulti ma sia stata già costituita alla data di presentazione dell 'offerta e rispetti la previsione di cui all 'art. 75, comma 5 del Codice, vaie a dire decorrere da tale data: diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti,

g) Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Catanzaro. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR n.445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di Credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. In caso di RTI .aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE non ancora formalmente costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento,l 'aggregazione di imprese di rete.il consorzio o il GEIE e deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutte le imprese stesse *(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005,* n.S).Nel caso di RTI .aggregazioni di imprese di rete o di consorzio ordinario o GEIE o consorzio ordinario formalmente costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al soggetto indicato quale capogruppo, in nome e per conto anche degli altri soggetti costituenti il Raggruppamento.

Cauzione definitiva

a) la ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D. LGS N. 163/2006 s.m.i.;

b) la garanzia fideiussoria redatta con le modalità di cui all'art.75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

c) l'importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la certificazione del sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

d) La ditta è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso la pubblica Amministrazione e verso terzi che, comunque derivassero dalla cattiva installazione delle luminarie, e per quanto sopra la stessa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RTC, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;

e) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500,00;

Art. 15) SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini e alle condizioni previsti dall'118 del D. Lgs. n.163/2006 e smi.

Art. 16) CHIARIMENTI

16.1 E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP Sergio Mirarchi mediante email: sergio.mirarchi@comune.catanzaro.it entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **03/12/2015.**

16.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste

presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque entro il giorno **10/12/2015**, salvo l'oggettiva impossibilità di rispettare il suddetto termine. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

16.3 La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.comune.catanzaro.it

Art. 17) AVVALIMENTO (art.49 del D. Lgs. n.163/2006)

Qualora il concorrente utilizza l'istituto dell' avvalimento, oltre al mod.1 dovrà allegare:

- Dichiarazione (Mod. n.2) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato) sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 s.m.i., verificabile ai sensi dell'art.48 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., con la quale attesta:
  a. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art.49 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
  b. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

  N.B. Oltre alla suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 D.lgs n. 163/2006 s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Nel caso di avvalimento nei confronti di un 'impresa che appartiene al medesimo gruppo,in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell''impresa ausiliata (mod.2) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art49, comma 5, del D.Lgs n.163/2006 in materia di normativa Antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- Dichiarazione (Mod. n. 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., con la quale attesta:
  a. le proprie generalità;
  b. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art.38 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.;
  c. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
  d. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
- Dichiarazione (Mod. n. 5) - familiari conviventi.

N.B.: La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Art.18) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso, contenente tutta la documentazione richiesta e l'offerta, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. I plichi dovranno pervenire con qualunque mezzo All' Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro, Settore AA.GG./SUAC, Via Jannoni, 88100 Catanzaro, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 15/12/2015**, a pena di esclusione.

Il recapito tempestivo ed integro dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane a completo e ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Qualunque siano le modalità di presentazione, l'offerta si considera pervenuta in ritardo e, quindi, non ammessa alla gara, qualora dovesse pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Catanzaro oltre il termine prefissato di ricezione, anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedita in tempo utile. Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione con data antecedente risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di ricezione, non verranno aperti e si procederà all'esclusione dei relativi concorrenti. La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

I plichi, per garantire l'identificazione della provenienza, a pena di esclusione, dovranno riportare all'esterno le seguenti

indicazioni:

- ✓ Ragione sociale, indirizzo del mittente, indirizzo e-mail e Pec, codice fiscale e/o partita IVA dell 'impresa concorrente (nel caso di RTI sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- ✓ Dicitura "NON APRIRE" "CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO **DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE E DI VALUTAZIONE DEI DANNI A COSE E A PERSONE PER EFFETTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DEL COMUNE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016** -CIG: 64572589DD.
- ✓ Scadenza offerte: **15/12/2015 ore 12:00** Ogni plico dovrà contenere al proprio interno quattro buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
  - Busta A "Documentazione Amministrativa"
  - Busta B " Offerta economica"

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa o dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituir à causa di esclusione. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno utilizzare i modelli di dichiarazioni allegati al presente Disciplinare, predisposti dalla Stazione Appaltante in ragione di guanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto della forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara. Qualora il concorrente, invece, non intenda utilizzare i predetti moduli sarà sua cura rendere tutte le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente Disciplinare, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa, al riguardo, che gualora ci fossero previsioni difformi nel presente Disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Art. 19) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI

19.1 Contenuto Della Busta "A" - Documentazione Amministrativa
Nella busta A devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione, in carta legale da €.16,00 ed autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (artt.7 e 8 del presente disciplinare) resa dal L. R. dell'impresa concorrente come da Mod.1 allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale;

2.Autocertificazione resa da parte di tutti i soggetti di cui all 'art. 38, co.1 lett. b) del DLgs n. 163/2006 smi come da modello (1 -bis) allegato al presente disciplinare;

3. Autocertificazione (di atto di impegno di cui all'art.37 del d.lgs n. 163/2006 smi per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E) come da modello (I.ter) allegato al presente disciplinare;

4. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliato, come da mod. 2, allegato al presente disciplinare;

5. Autocertificazione resa dal soggetto ausiliario, come da mod. 3, allegato al presente disciplinare.

6. Autocertificazione di subappalto resa dal Legale Rappresentante dell 'impresa concorrente come da mod. 4,allegato al presente disciplinare;

7.Autocertificazione del legale rappresentante come da modello allegato (Mod. 5) , resa nelle forme di legge, attestante la composizione del proprio nucleo familiare con l'indicazione di tutti i dati anagrafici ed il codice fiscale. Tale autocertificazione deve essere inoltre presentata dal/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa da titolare) per l'imprese individuali; dai soci e dal diretto tecnico se si tratta do società in nome collettivo; dai soci, accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In caso di A.T.I. e di Consorzi stabili la documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6, dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, da ogni ditta partecipante al raggruppamento per le ATI e, per i Consorzi Stabili, anche dall'impresa espressamente indicata come esecutrice dei lavori;

8.Cauzione provvisoria presentata in uno dei modi previsti dall 'art. 75 comma 2 e 3 DLgs 163/06;

9.Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, come da Mod.1 allegato al presente disciplinare, con la quale accetta espressamente tutte le condizioni ivi contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato d'appalto, nello schema di contratti e nelle risposte ai quesiti;

9.Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, coma da Mod.1 allegato al presente disciplinare, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010;

10. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi ad adottare per il personale addetto al servizio e per tutta la durata di questi, condizioni normative e retributive non diverse n é inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori;

11. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ,come da modello 1 allegato al disciplinare di gara, attestante:
    - di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con dipendenti pubblici che abbino cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell 'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
    - che non sussiste a suo carico alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.44 del D. Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
    - l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all 'art. 41 del DLgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n. 246/2005).

12. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante,come da modello 1 allegato al presente disciplinare di gara, di essere consapevole:
    - che, in attuazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1 -ter, del D.Lgs. 163/06, la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura, comporterà il pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all' 1 per mille dell'importo dell'appalto, il cui versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal punto 20.1. dell'art. 20 dello stesso Disciplinare;
    - che, in tale caso, sarà assegnato un termine di tre gg. per procedere all'integrazione e/o regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, si procederà all'esclusione dalla gara;

13. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.26,comma1,lett. a) del D.L. n. 66/2014, le spese per la pubblicazione del bando sostenute dalla Stazione Appaltante;

14. I concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, dovranno allegare la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

15. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo e 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dovranno allegare:
    - se non ancora costituiti, dichiarazione, resa secondo il modello 1 -ter allegato al presente disciplinare, di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
    - se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
    - in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni riportate nei modelli allegati al presente disciplinare,distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

16. Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e smi, dovrà essere allegata dichiarazione con l'indicazione del consorziato o dei consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara. Il consorziato o i consorziati cos ì indicati dovranno

presentare e sottoscrivere le dichiarazioni riportate nei modelli allegati al presente disciplinare, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

17. I concorrenti che debbono oppure che intendono avvalersi del subappalto dovranno allegare una dichiarazione, come da modello 4 allegato al presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica i lavori della categoria prevalente nonché i lavori della categoria scorporabile che intende subappaltare con indicazione delle quote nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, dal bando e capitolato di gara;

18. I concorrenti che ricorrono all'avvalimento, per come prescritto dagli artt.49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed 88 del D.P.R 207/2010, dovranno allegare:

   a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
   b) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
      bi> attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all 'articolo 38 del d.lgs. 163 del 2006 e s. m. i. come da modello allegato (Mod. 3);
      b2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; b3) attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata n é si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; oppure di trovarsi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la Ditta concorrente alla gara in situazione di controllo e che tale controllo non ha condizionato la formulazione della propria offerta; b4) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un 'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; b5) la ditta ausiliaria dovrà dichiarare quanto previsto dal c. 6 del sopracitato art.49;

19. Dichiarazione, ai sensi dell'art.79, comma 5 bis e 5 quinquies del DLgs. n.163/2006 e s.m.i., a titolo collaborativo, la cui assenza non è causa di esclusione:
   - ✓ del domicilio eletto per le comunicazioni;
   - ✓ dell'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle
   - ✓ comunicazioni;

20 Per ogni operatore economico raggruppato o consorziato dovrà essere allegata dichiarazione dalla quale si attesti il possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;

21 ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo dovr à allegare dichiarazione attestante il possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante dovrà allegare dichiarazione attestante il possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;

22 dichiarazione attestante il possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato SINCERI o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale dovrà essere presentata dichiarazione da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati attestante il possesso del requisito; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale dovrà essere presentata dichiarazione da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati attestante il requisito posseduto;

23 dichiarazione,resa dal L. R. della ditta concorrente, come da modello 1 allegato al presente disciplinare, che accetta, a pena di esclusione, il protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Catanzaro e il Comune di Catanzaro approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15-05-2015 e si obbliga al rispetto delle clausole contrattuali indicate dal citato Protocollo di legalità che si riportano di seguito:

Clausola n.1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2015 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/catanzaro, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne *incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonch é ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n.3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o al- l'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti deH'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ci ò al fine di consentire, nell' immediato, eventuali iniziative di competenza. Clausola *n. 5*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell' autorizzazione al subappalto o subcontratto,qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive. salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014. convertilo con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contralto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell 'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicale mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell 'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina de! responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. Clausola n.8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell' art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alta stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Clausola n *9*

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,

o dei dirigenti dell' impresa, con funzioni specifiche relative all' affidamento, alla stipula e all ' esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt..317c.p.. 318 c.p.,319 c.p., 319- bis c.p., 319- ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p,. 322 c.p.. 322- bis

a. p.. 346- bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l'A.N.A.C. A, tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà da parte di quest'ultima di avvalersi ella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima ed il sub-appaltatore o sub-contraente alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n.90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n.114/2014.

24 .Il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

25. L'attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
26. L'elenco dei documenti presentati.

19.2 Contenuto della Busta "B"- Offerta Economica

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, come indicato nel Capitolato speciale d'appalto:

A. Offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana,riportante l'indicazione: del 'oggetto della gara, del CIG e del ribasso percentuale offerto espresso in cifre e in lettere, da applicare sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa o dal Legale Rappresentante in caso di ATI costituita o dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio;

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006:

- l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente punto Busta N.1 Documentazione Amministrativa.

Art.20) SOCCORSO ISTRUTTORIO

20.1 La nuova disciplina del soccorso istruttorio combinata con la disciplina delle cause tassative di esclusione dalla gara (art. 38, comma *2-bis* e art. 46, comma 1-fer del D. Lgs. 163/2006) stabilisce il diritto di ogni concorrente ammesso alla gara a regolarizzare eventuali carenze ritenute essenziali della propria offerta, previo pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante.

Ai fini della presente gara,la stazione appaltante stabilisce che sono ritenute essenziali tutte le prescrizioni relative al contenuto della Busta A"DOCUMENTAZIONE", ossia agli elementi (dichiarazioni,documenti, ecc.) a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. In caso di carenza, omissione o irregolarità di uno o più elementi comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà invitato a completare la propria offerta entro il termine perentorio di tre giorni e al contestuale pagamento obbligatorio complessivo, non divisibile, non scalabile e non proporzionabile in misura dell' 1 per mille dell'importo a base d'asta complessivo, pari a Euro 47,50 (quarantasette/50) a favore del Comune di Catanzaro, in qualità di stazione appaltante, mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Catanzaro da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Catanzaro - CODICE IBAN: IT 20 F 01030 04400 000000507296 con la causale: sanzione pecuniaria relativa alla gara per **L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE E DI VALUTAZIONE DEI DANNI A COSE E A PERSONE PER EFFETTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI DEL COMUNE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2016/ 31/12/2016** -CIG:64572589DD. Il diritto a sanare l'offerta riguarda esclusivamente la produzione/integrazione di elementi a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, non l'acquisizione dei requisiti stessi. I requisiti di partecipazione alla gara devono, a pena di esclusione, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato per la presentazione del 'offerta. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* quale termine perentorio per la presentazione dell 'offerta.

20.2 La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente articolo.

20.3 Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o pi ù irregolarità essenziali stabilite nel presente articolo non comporterà l'esclusione dalla presente gara.

20.4 Carenze non sanabili costituenti causa di esclusione senza sanzione

Con riferimento alla presente procedura di gara, si considerano carenze non sanabili:

- presentazione offerta oltre il termine di scadenza; tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di cui all 'art. 46 comma 1 bis (v. sezione 2.2.1 determinazione ANAC n. 1/2015);
- -se al momento della data di presentazione dell'offerta la garanzia provvisoria non è stata costituita;
- Busta B): mancata presentazione dell' offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o condizionata; offerta in aumento, offerta pari a zero o numero uno o comunque indeterminata;
- Presenza dell'offerta economica o di elementi relativi all'offerta economica nella documentazione amministrativa o tecnica;
- Mancata effettuazione del sopralluogo "assistito";
- Omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità;
- Omessa indicazione di condanne riportate dai soggetti di cui alla lett. c) nel caso di dichiarazione negativa del concorrente, laddove, invece le stesse sussistono. La fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le conseguenze in termini di non sanabilità della dichiarazione resa, esclusione del concorrente e segnalazione all'ANAC;
- Non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.

20.5 Carenze sanabili oggetto di regolarizzazione o integrazione documentale con applicazione della sanzione:

- mancanza della domanda di partecipazione o omessa, incompleta o irregolare compilazione della stessa con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito di cui al comma 1 art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si verifica nei seguenti casi:
  a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 art. 38;
  b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
  c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;
- mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI (per i lavori) e quote di esecuzione;
- mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria purché già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta o importo non sufficiente della medesima, ivi inclusa la mancanza di impegno alla presentazione cauzione definitiva ovvero l'assenza di altre clausole della garanzia;
- mancata presentazione: atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti; atto di impegno alla costituzione RTI o consorzio ordinario costituendi; mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI costituiti; procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante;

In tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 49 D.lgs 163/2006, fatta eccezione per la dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a) nel caso di mancata allegazione e comprova del contratto di avvalimento gi à siglato entro la data di presentazione dell'offerta; carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità;

- mancata sottoscrizione dell'offerta economica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica entro i limiti della salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta;
- nel caso di RTI ciascun singolo componente dovr à procedere per quanto di propria competenza alla regolarizzazione o integrazione documentale a pena di esclusione dell'intero RTI.

20.6 Il meccanismo di regolarizzazione non è abbinato alla sanzione nel caso di:

- clausole e disposizioni ambigue della lex specialis tali da autorizzare il soccorso istruttorio;
- tutti i casi di irregolarità o carenze non essenziali ma indispensabili (es. indicazione posizione INPS, INAIL, Cassa Edili;
- indicazione estremi decreto del Tribunale competente relativo al concordato in regime di continuità aziendale;
- indicazione dell' Agenzia delle Entrate competente; mancata allegazione PASSOE;
- mancata indicazione del domicilio eletto ex art. 79, comma 5-quinquies;
- mancata documentazione a comprova del versamento del contributo disposto a favore di ANAC;
- in ordine alla garanzia provvisoria il mancato inserimento delle seguenti clausole: ' "L'istituto bancario o assicurativo si impegna altresì a pagare la cauzione provvisoria dietro semplice presentazione della copia della medesima garanzia

inviata dal concorrente alla stazione appaltante mediante pec all'indirizzo di posta certificata: appalti@certificata.comune.catanzaro.it".

20.7 Elementi non essenziali e non indispensabili per i quali non opera il soccorso istruttorio:

- dichiarazioni relative a requisiti verificabili d'ufficio (Iscrizione alla CCIAA, possesso idonea attestazione SOA in ordine al rispetto norme di garanzia qualità);
- dichiarazione possesso certificazione di qualità solo ai fini della riduzione del 50% della cauzione;
- mancata apposizione del bollo;
- mancata allegazione dell'attestazione del sopralluogo assistito

20.7 Applicazione della sanzione

- la sanzione individuata al punto 18.1 sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio;
- la sanzione è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera omnicomprensiva. La sanzione viene vista come "una tantum", quindi anche in presenza di pi ù carenze, anche in documenti o buste diverse, la sanzione viene applicata una sola volta;
  la sanzione deve essere comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti anche nel caso di presentazione dell'offerta da RTI
- la sanzione deve essere comminata anche all'impresa ausiliaria nel caso di dichiarazioni carenti;

20.8 Il procedimento di regolarizzazione opera come segue:

a. invio comunicazione (a mezzo pec) al concorrente con termine perentorio di tre per la regolarizzazione della carenza riscontrata dall'autorità di gara;
b. l'obbligo del concorrente di procedere al pagamento della sanzione, che comunque non è condizione necessaria per il perfezionamento della regolarizzazione;
c. se il concorrente regolarizza e paga la sanzione si procede oltre e si verbalizza nel verbale l'avvenuta regolarizzazione entro il termine perentorio;
d. se il concorrente regolarizza e non paga la sanzione,si procede con il recupero coattivo dell 'importo dovuto ai sensi della legge 689/1981;
e. se il concorrente non regolarizza entro il termine e non paga la sanzione e tale fatto dipenda dalla mancanza dei requisiti di natura generale e/o speciale, deve essere segnalato il fatto all 'ANAC ed incamerata la cauzione provvisoria in toto;
d. Se il concorrente che non regolarizza ha pagato la sanzione si procede con la sola esclusione dandone conto nel verbale.

Art. 21) CAUSA DI ESCLUSIONE IMMEDIATA

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni oltre nei casi previsti al punto 19.4 dell'art.19, anche nei seguenti casi:

la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; la mancanza dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori; il mancato rispetto di quanto previsto dall'art.49,comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: "In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti";

si precisa, inoltre, che la mancanza della eventuale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006), poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata, a meno che la stessa non emerga in modo chiaro e univoco dalla documentazione presentata dal concorrente; la partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 36, comma 5 d.lgs.cit.; per i consorzi stabili; nonché dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit., per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

Art 22) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione, nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Settore AA.GG./SUAC, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti esperti nelle materie attinenti l'appalto in oggetto, ai sensi dell''art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Art. 23) *CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.*

Le sedute della Commissione hanno validità solo in presenza di tutti i membri che la compongono.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione saranno registrate in appositi verbali, firmati dal Presidente e dagli altri componenti della Commissione.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per le altre cause debitamente motivate, in tal caso la Commissione fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l'apertura dei plichi, rendendole note ai presenti.

La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima fase.

La Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno **16/12/2015** alle **ore 9:30** presso la Sala Giunta del Palazzo De Nobili, sito in Via Jannoni 68 - Catanzaro. Le Ditte che volessero intervenire potranno presenziare con legale rappresentante od altra persona appositamente delegata.

In seduta pubblica la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà in seduta pubblica ai seguenti adempimenti:

- riscontra che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando, dichiarando l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- verifica, seguendo l'ordine progressivo di ricezione, della tempestività della ricezione dei plichi, dell'integrità degli stessi e del rispetto degli oneri formali richiesti dal presente Disciplinare;
- numerazione dei plichi in ordine progressivo. Le buste contenute all'interno di ogni plico avranno lo stesso numero del plico che le contiene;
- apertura dei plichi principali, con inizio dal plico n.1, ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A"e "B" ;
- apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta per tutti i concorrenti;
- verifica della sussistenza, per ciascun operatore, dei requisiti richiesti dal presente disciplinare;
- formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi provvisoriamente e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente sarà obbligato - ai sensi dell'art. 39 del D.L. 90/2014 - al pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria corrispondente all'uno per mille del valore del presente appalto. Si applica comunque quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nel rispetto della "par condicio" fra i concorrenti, in base ai disposti dell'art. 46 del D. Lgs. n.163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 46 del medesimo D. Lgs., la Stazione Appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a tal fine il termine massimo perentorio di tre giorni lavorativi entro cui i concorrenti dovranno far pervenire quanto richiesto

- procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice di contratti.

  Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all'apertura della busta "B", la Commissione, ai sensi dell'art.48 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art.48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondato all'unità superiore.

  A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, in busta chiusa idoneamente sigillata, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti requisiti speciali:

1) professionisti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi istituito presso l'I.V.ASS. mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000 del certificato di iscrizione a detto istituto, in corso di validità.

2) periti/ medici specialisti in possesso delle abilitazioni professionali in medicina-legale e delle assicurazioni, mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione nell'albo dei medici con indicazione della specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, in corso di validità.

3) periti ingegneri o architetti o geometri o periti industriali, in ogni caso tecnici abilitati per l'accertamento delle cause e la valutazione dei danni al patrimonio edilizio ed ambientale pubblico e privato, mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione nell'albo in corso di validità;

L'apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova dei predetti requisiti speciali avverrà in seduta pubblica.

Qualora tali prove non vengano fornite entro il termine perentorio dei dieci giorni ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la Commissione procederà agli ulteriori adempimenti di cui all'48 del Codice dei Contratti e quindi procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza per i provvedimenti di cui all'art.6 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Si rammenta inoltre la responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Seconda fase

Nel corso della successiva seduta, aperta al pubblico, la commissione procederà ai seguenti adempimenti:

- apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova di requisiti speciali di cui all'art.48 del D. Lgs n. 163/2006 smi suindicati;
- elenco degli operatori economici ammessi;
- apertura della busta **"B"** ed alla lettura delle offerte economiche ed alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.
- Formulazione della graduatoria ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di migliori offerte uguali si procederà come segue:

- i concorrenti che hanno formulato le migliori offerte uguali, se non presenti alla seduta di gara, saranno convocati con idoneo preavviso di almeno 48 ore in riunione pubblica con la Commissione giudicatrice, nel corso della quale saranno invitati a migliorare l'offerta economica. Le offerte migliorative dovranno essere formulate da soggetto idoneo ad impegnare formalmente il concorrente (titolare, legale rappresentante od altro soggetto munito di procura);
- se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti si rifiutano di effettuare l'offerta di miglioria, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 24 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell'offerta secondo il combinato disposto degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs 163/2006 s.m.i..

In ogni caso la Stazione Appaltante, anche al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 25) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida e congrua e si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto - in conformità a quanto previsto dall'art.81, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. - e/o lo richiedano

motivate esigenze di interesse pubblico. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto, di sospendere, di indire nuovamente o di non aggiudicare **la gara motivatamente, senza che nessun concorrente possa vantare diritto alcuno.**

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta nei confronti della Ditta che abbia effettuato la migliore offerta.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, di cui all'art.5 del presente Disciplinare, ai sensi degli artt.38 e 48, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 smi. e dell'art.11 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i..

A tal proposito si precisa che l'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione probatoria a conferma delle autodichiarazioni rese in sede di gara.

Qualora tali prove non vengano fornite entro il termine perentorio dei dieci giorni ovvero non vengono confermate le autodichiarazioni contenute nell'offerta, la Stazione Appaltante dichiarerà *il concorrente decaduto* ***dall'aggiudicazione.***

Nel caso di dichiarazioni mendaci la Stazione Appaltante procederà ad escludere il concorrente e ad escutere la garanzia, ferma restando la denuncia penale a carico dei sottoscrittori. Trasmetterà inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza, per le sanzioni di cui all'art.6 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i..

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Catanzaro né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre le società sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e qualora, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione, per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione e si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste.

In ogni caso, la partecipazione alla presente procedura aperta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale e nella documentazione tecnica allegata e di accettazione integrale, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, di tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute.

Il risultato della gara sarà comunicato, ai sensi dell'art.79 del D. Lgs n. 163/2006 smi, entro 5 giorni dall'esecutività del provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.

In materia di esclusione si applica l'art.46 D. Lgs 163/2006 smi - secondo il quale la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs 163/2006 smi, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,quando espressamente richiamate,nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo la circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte- e, per quanto applicabili, le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici contenute nella Determinazione n. 4 del 10/10/2012.

In materia di certificazioni si applica il DPR n.445/2000 s.m.i..

Ai sensi dell'art.302 comma 2 lett.b) del D.P.R. n.207/2010 il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'art.11 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace.

L'Amministrazione aggiudicatrice si avvale della facoltà di cui all'art.140, comma 1 e 2 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, le spese di pubblicazione nonché gli oneri fiscali.

Art. 26 -ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registrazione, gli oneri fiscali ed ogni altra spesa connessa, che sono tutte a suo carico

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto alla data che sarà fissata da questa amministrazione. Ove non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini indicati, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e

comprovati, si procederà con provvedimento motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria ed all'assegnazione dell'appalto alla Ditta che segue in graduatoria.

La stipula della polizza è subordinata alla presentazione della cauzione definitiva sull'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.

Art. 27) STIPULAZIONE CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ed entro 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di 210 giorni a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto .

Art. 28) CESSIONE DEL CONTRATTO ■ CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non pu ò essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1,del D:Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso D .Lgs. n. 163/06 s.m.i. (in caso di cessione di azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i..

Art. 29) ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art. 13 del n. 163/2006 s.m.i.. Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d) dell 'art. 13 succitato. Il diritto di accesso è differito:

a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) in relazione alle offerte, fino all 'approvazione dell'aggiudicazione;
c) in relazione al procedimento di verifica dell 'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, D. Lgs. 163/06, 24, Legge n. 241/90, D.P.R. 184/06, D. Lgs. 196/03, al fine di consentire l'accesso agli atti di gara, ciascun concorrente ha l'onere di indicare se il contenuto dei documenti componenti l'offerta presentata o parte del contenuto dei medesimi documenti, costituiscono segreti aziendali o industriali (tecnici o commerciali). In tal caso, il concorrente non deve limitarsi a dichiarare nel modello di partecipazione che il contenuto di detta documentazione o parte del contenuto di essa è escluso dall'accesso, sulla base della formulazione di una mera motivazione generica; al contrario, la motivazione addotta, ai fini di una eventuale esclusione dell'accesso, deve essere connotata da specificità e circostanziata, nonché comprovata tramite adeguata attestazione, evidenziando alla stazione appaltante quali parti del documento saranno oggetto di mascheramento.

In mancanza di motivazione e comprova dell'inaccessibilità del contenuto dei documenti prodotti, questa Stazione Appaltante acconsentirà al suo accesso nei modi previsti dalla legge, in forza di un proprio prudente apprezzamento.

Le istanze di accesso devono essere rivolte al RUP che è, e rimane responsabile della procedura di accesso.

Art. 30) Supplente

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per la presente fornitura; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta

originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche gi à proposte dairoriginario aggiudicatario in sede di offerta.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle Ditte non aggiudicatane entro i 30 giorni successivi dalla data di aggiudicazione. Quello della Ditta aggiudicataria sarà trattenuto fino alla stipulazione del contratto ed alla costituzione del deposito cauzionale.

ART.31) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 s.m.i..

ART. 32) TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, con la domanda di partecipazione alla presente procedura e con la presentazione dell'offerta l'impresa autorizza il trattamento dei dati riservati in essa contenuti, nei limiti delle finalità della procedura medesima.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catanzaro – **Settore Area Legale/Amministrativa e Avvocatura** , via G. Jannoni, 68 - 88100 Catanzaro.

ART. 33) PROCEDURA DI RICORSO

- Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, per motivi che ostano alla partecipazione, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.
- Entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 243-ò/s del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. 20/03/2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 del *"Codice del processo amministrativo"* approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e successive modificazioni, recante "Spese di giudizio", prevede che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Foro di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale.

Il Responsabile della SUAC
Dott. Giuseppe Arnò

Il RUP
Sergio Mirarchi

Il DIRIGENTE
Avv. Saverio Molica

INDICE

PREMESSA	1
OGGETTO	2
IMPORTO	2
LUOGHI DI ESECUZIONE SERVIZIO	2
PAGAMENTO	2
DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE	2
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	2
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	2-3
REQUISITI DI ORDINE GENERALE	3
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	3
REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA	3- 4
REQUISITIDI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA	4
MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI	4
CONTRIBUTO ANAC	4
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	4- 5-6
SUBAPPALTO	6
CHIARIMENTI	6
AWALIMENTO	7
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	8
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA ED AUTOCERTIFICAZIONI	8-9-10-11-1-12
13-14	
SOCCORSO ISTRUTTORIO	8-9.10-11-12
CAUSA DI ESCLUSIONE IMMEDIATA	14
COMMISSIONE GIUDICATRICE	14
CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE	14-15-16
OFFERTA ANOMALMENTE BASSA	16
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	16-17
STIPULAZIONE CONTRATTO	18
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI	18
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA	18
SUPPLENTE	18
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI PROCEDURA RICORSO	19
TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI	19